



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI



INFORMATIVA SETTIMANALE

N°42

04/12/2023

INDICE ARGOMENTI:

- NUOVE FUNZIONALITÀ SUL PORTALE PCC.
- NUOVO APPLICATIVO "PERLA PA".
- REVISIONE PERIODICA SOCIETÀ PARTECIPATE E AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.
- OBIETTIVI DI SERVIZIO IN AMBITO: ASILI NIDO; SOCIALE; TRASPORTO ALUNNI DISABILI.
- DISCIPLINA DEL "WELFARE INTEGRATIVO".

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.a.s. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Macpaltributi S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI


NUOVE FUNZIONALITÀ SUL PORTALE PCC.

Il MEF informa che con un avviso del 28 novembre scorso, sul portale PCC, le funzionalità di PCC riguardanti l'interrogazione degli ordinativi ed i giornali di cassa per gli enti in Siope+ (*compresa la funzionalità di eccezione della registrazione dei pagamenti*), l'associazione dei codici A2A e le dichiarazioni di mancato collaudo, **sono state migrate sul portale Area RGS.**

Allo stesso modo è stata migrata su Area RGS la funzionalità di consultazione degli ordini elettronici transitati per il nodo NSO.

Il MEF ricorda che il portale Area RGS è accessibile dal link <https://area.rgs.mef.gov.it> utilizzando le medesime credenziali valide per la piattaforma PCC.

MACPAL OFFRE IL SERVIZIO DI RIALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC).



WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

NUOVO APPLICATIVO “PERLA PA”.

Dal 7 novembre è stato modificato l'accesso alla Rilevazione Permessi L.104/92 sul sito Perla Pa. Ricordiamo che precedentemente tale rilevazione veniva effettuata nella sezione originaria del portale Perla PA (sistema *Perla PA 2017*) dove continuano attualmente ad essere gestiti le rilevazioni GEDAP, GEPAS ed i Procedimenti Disciplinari.

La rilevazione Permessi L.104 /92 dovrà essere gestita tramite il Punto Unico di Accesso (PUA) della Funzione Pubblica in cui si gestiscono già gli incarichi di Anagrafe delle Prestazioni per i dipendenti e per i Consulenti.

Ricordiamo che la rilevazione relativa ai permessi ex L.104/92 ha lo scopo di creare una banca dati che contiene le generalità dei dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi (*fino a tre giorni/mese*) per **l'assistenza a persone disabili** o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall'art. 33 - commi 2 e 3 - della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010.

Gli utenti registrati sulla vecchia piattaforma dovranno effettuare una nuova registrazione nell'applicativo PUA individuando il Responsabile della Rilevazione ed il compilatore.

Si ricorda che la comunicazione dei dati per l'anno 2023 dovrà essere effettuata esclusivamente sulla nuova piattaforma e che **NON** saranno presi in considerazione i dati eventualmente inseriti nella banca dati dismessa per l'anno 2023.

**MACPAL FORNISCE IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED INSERIMENTO DATI
NEL PORTALE PERLA.PA**

WWW.MACPALSERVIZI.IT



REVISIONE PERIODICA SOCIETÀ PARTECIPATE E AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.

Sono state pubblicate dal M.E.F. le schede aggiornate per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica (*art. 20 - commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016*) ed al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti (*art. 17 D.L. 90/2014*), con riferimento ai **dati relativi al 31/12/2022.**

Le suddette schede sono così suddivise:

- Scheda **Partecipazione** per la raccolta dati per il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022;
- Scheda **Rappresentante** per il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2022;
- Scheda **Revisione periodica** che contiene le informazioni richieste per l'adempimento del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 (art. 20 c.1, TUSP);
- Schede **Relazione attuazione piano di razionalizzazione** che è utilizzata per la predisposizione della relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP).

Evidenziamo che **le schede sopracitate servono come "supporto"** alle Amministrazioni Pubbliche nella raccolta dei dati necessari e nella compilazione delle informazioni richieste ma la normativa vigente non prevede uno specifico modello su cui redigere il piano di revisione.

Ricordiamo che **entro il prossimo 31 dicembre 2023** le Amministrazioni pubbliche **approvino in Consiglio Comunale il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).**

Inoltre a partire dal 31.12.2023, le Amministrazioni dovranno predisporre un'appendice al suddetto piano nel caso di sussistenza di affidamenti a società in house ai sensi di quanto indicato agli artt. 17 e 30 del D.Lgs. 201/2022.

La revisione periodica di cui al citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016, consiste in una **analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette e/o indirette, e in un piano di riassetto per la loro razionalizzazione**, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, al ricorrere dei presupposti di cui al co. 2 dell'art. 20; il suddetto Piano è accompagnato da una relazione tecnica con le indicazioni delle modalità e dei tempi previsti per l'attuazione delle misure da adottare.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Ai fini dell'analisi predetta le P.A. dovranno **motivare il mantenimento delle partecipazioni societarie**, nonché **l'eventuale necessità di definire misure di razionalizzazione**, tenendo conto dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del citato decreto, e cioè:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Anche gli Enti che non detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni societarie, sono tenuti a dare comunicazione di tale assenza con le modalità indicate all'art. 20, c. 3 del TUSP.

Infine ricordiamo che la mancata adozione comporta (art. 20, comma 7, D.Lgs. 175/2016) l'applicazione di una **sanzione amministrativa** calcolata da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000, salvo eventuali ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile rilevati dalla Corte dei Conti, nonché l'impossibilità per l'Amministrazione di esercitare i diritti sociali nei confronti della società, come indicato al successivo art. 24, comma 5.

Come stabilito dal TUSP il suddetto piano di revisione dovrà essere poi necessariamente **inviato alla sezione competente della Corte di Conti**, nonché alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro, rilevabile al sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

MACPAL SUPPORTA GLI ENTI LOCALI NEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

OBIETTIVI DI SERVIZIO IN AMBITO ASILI NIDO; SOCIALE; TRASPORTO ALUNNI DISABILI.

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha **aggiornato gli obiettivi di servizio 2023** e la rendicontazione per gli **asili nido, servizi sociale, trasporto alunni disabili** da raggiungere utilizzando (*anche*) la quota vincolata del Fondo di solidarietà comunale 2023.

ASILI NIDO

La norma che incrementa le risorse ai Comuni condizionandole agli obiettivi di servizio - LEP – è la legge di bilancio 2021 (*Comma 791, art. 1, della Legge 178/20 e comma 563, art.1, della Legge 234/2021*) che sancisce **l'ammontare di risorse previste annualmente** per il potenziamento del servizio di asili nido (*dai 120 milioni del 2022 in crescendo fino ad 1.100 milioni nel 2027*).

Il potenziamento del servizio degli asili nido si esplica attraverso l'incremento dell'offerta da parte dei Comuni nei quali il servizio risulta inferiore all'obiettivo di copertura del 33% della popolazione in età 3-36 mesi, tenendo anche conto dell'offerta privata. Quindi per i Comuni aventi un livello di copertura del servizio inferiore al 33% della popolazione target viene calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessari a colmare la differenza tra il livello di servizio osservato e quello obiettivo (gap rispetto al 33% della copertura) compatibilmente con le risorse previste ogni anno. Al fine di sostenere specificatamente i territori più svantaggiati, le risorse previste per il periodo 2022- 2026 sono assegnate ai soli comuni con copertura del servizio storico inferiore alla soglia del 28,88% della popolazione target.

Calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessari a raggiungere il livello di servizio si è individuato implicitamente il livello di fabbisogno standard pro-utente da considerare pari a **7.670 euro per nuovo utente**.

Per raggiungere l'obiettivo i Comuni potranno:

- ampliare la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta od esternalizzata;
- trasferire le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con Comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell'Ambito territoriale di riferimento;
- ricorrendo a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

Al fine di rendicontare il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio per gli asili nido nel 2023, i Comuni dovranno **compilare la scheda di monitoraggio, associata al rendiconto della gestione 2023.**

La Scheda di monitoraggio si compone di quattro sezioni

Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Quadro 2 – Obiettivi di servizio 2023-2027

Quadro 3 – Rendicontazione obiettivi di servizio 2023 Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

I Quadri 1 e 4 devono essere compilati da tutti gli enti.

La rendicontazione di tali obiettivi ha dunque, quale oggetto essenziale, **l'attivazione di nuovi posti in asili nido attraverso una molteplicità di possibili interventi.**

La Scheda di monitoraggio per la rendicontazione si trova sulla piattaforma SOSE.

SERVIZIO SOCIALE

Le norme che incrementano le risorse ai Comuni condizionandole agli obiettivi di servizio – LEP – sono il Comma 791, art. 1, della Legge 178/20 ed il comma 563, art.1, della Legge 234/2021 che sanciscono l'ammontare di risorse previste annualmente per il potenziamento dei servizi sociali (*dai 299 milioni del 2022 in crescendo fino a 763 milioni nel 2030*).

Gli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali sono stati concepiti per **incentivare i Comuni che presentano una spesa storica inferiore al fabbisogno standard** monetario, ad **incrementare la spesa per il settore sociale** rendicontando le risorse effettive aggiuntive ad oggi presenti nel Fondo di Solidarietà Comunale.

Il raggiungimento va certificato attraverso la compilazione dell'apposita scheda di monitoraggio e rendicontazione associata al rendiconto della gestione 2023.

Le risorse assegnate dalla norma sono state ripartite tra tutti i Comuni in base alle risultanze dei fabbisogni standard (coeff. riparto) e sono pari esattamente ad €. 298.923.000 per il 2022 ed €. 351.900.000 per il 2023.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Le maggiori risorse potranno essere rendicontate dal Comune scegliendo all'interno di una serie di interventi, qualitativi e quantitativi, di potenziamento dei servizi sociali. La scelta può essere esclusiva o congiunta:

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato;
- assunzione di altre figure specialistiche;
- migliorare la qualità dei servizi sociali erogati;
- incrementare il numero di utenti.

Per rendicontare gli obiettivi di servizio 2023, i comuni dovranno compilare le schede di monitoraggio e di rendicontazione che si compone di quattro sezioni:

1. **Quadro di autodiagnosi del numero di utenti serviti** – obbligatoria per tutti gli enti;
2. **Quadro di autodiagnosi della spesa per il sociale** – può essere facoltativamente compilato dagli enti locali che presentano una spesa storica 2021 superiore a quella 2017 (precalcolata);
3. **Quadro degli obiettivi di servizio** – deve essere compilato soltanto dagli enti che non raggiungono gli Obiettivi di Servizio in termini di spesa per la funzione Servizi sociali, ad eccezione degli enti che - pur non raggiungendo la spesa da fabbisogni standard - risultano assegnatari di risorse aggiuntive per il potenziamento dei Servizi sociali (rigo R08) inferiori a 1.000 euro;
4. **Quadro della relazione** in formato strutturato con la possibilità di inserire una parte a testo libero (max 6000 caratteri) nel rigo R40 – obbligatoria per tutti gli enti;

La scheda di monitoraggio e di rendicontazione contiene tre tipologie di informazioni:

- variabili precompilate e desunte dalla banca dati dei fabbisogni standard e da fonti ufficiali;
- variabili precompilate editabili e da inserire da parte dei Comuni;
- variabili che vengono calcolate automaticamente dal modulo, sulla base delle informazioni inserite dai Comuni.

Gli Obiettivi di Servizio della funzione Servizi sociali, per l'anno 2023, sono da considerarsi raggiunti qualora la spesa dell'ente nel 2017 per tale funzione sia non inferiore al livello del rispettivo fabbisogno standard monetario.

Infine è previsto l'**obbligo di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse aggiuntive** da parte dei Comuni soltanto **per la parte di scostamento dall'importo necessario al raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio per lo sviluppo dei Servizi sociali**; qualora le risorse aggiuntive effettive per i Servizi sociali assegnate superino la differenza tra fabbisogno standard sociale di riferimento e spesa sociale riclassificata, la somma da rendicontare (*rigo R09*) è pari al minimo tra tale differenza e le risorse aggiuntive effettive indicate nel rigo R08.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

TRASPORTO ALUNNI DISABILI

La legge di bilancio 2022 (*art 1. comma 174, legge n. 234/2021*) sancisce l'ammontare di risorse previste annualmente per il potenziamento del trasporto di studenti con disabilità dei Comuni (*dai 30 milioni del 2022 in crescendo fino ai 120 milioni nel 2027*).

Per identificare l'obiettivo di servizio per il trasporto di utenti disabili in età scolastica si è tenuto conto sia delle risorse a disposizione previste per l'anno (*50 milioni per il 2023*), sia del costo medio di riferimento del servizio, (*per ogni utente aggiuntivo € 4.625,39*) ed è stata calcolata la % di alunni disabili trasportati rispetto al totale degli alunni disabili da prendere come riferimento per il raggiungimento o meno dell'obiettivo.

Per l'identificazione del livello di copertura del servizio, da porsi come riferimento, si è tenuto conto degli:

- Alunni con disabilità desunti dal MIUR (*a. s. 2017/2018 e 2018/2019*);
- Alunni disabili trasportati desunti dal Questionario per i fabbisogni standard (FC50U) e per gli anni successivi al 2022 dalle Schede di rendicontazione e monitoraggio delle risorse aggiuntive.

Per identificare il numero di utenti aggiuntivi per il potenziamento del servizio ad ogni Comune viene riconosciuto un numero aggiuntivo di utenti da trasportare qualora presenti un valore di copertura del servizio inferiore all'obiettivo di servizio ed il numero di utenti è determinato dal divario tra l'obiettivo di servizio e il tasso di copertura di riferimento.

Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo possono essere:

- ampliare la disponibilità del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, in gestione diretta o esternalizzata;
- trasferire le risorse aggiuntive in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità, con riserva di nuovi posti;
- trasferire le risorse aggiuntive all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell'Ambito territoriale di riferimento;
- trasferire mediante voucher/contributi le risorse aggiuntive alle famiglie di studenti con disabilità per organizzare autonomamente il servizio di trasporto scolastico;
- utilizzando le risorse aggiuntive per il miglioramento qualitativo del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Al fine di rendicontare il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio per il servizio di trasporto studenti disabili nel 2023, i Comuni dovranno compilare apposite schede di monitoraggio sulla piattaforma SOSE.

Quindi la rendicontazione ha quale oggetto essenziale l'attivazione del servizio di trasporto studenti disabili per nuovi utenti attraverso una molteplicità di possibili interventi mentre la spesa di riferimento è in larga parte determinata sulla base di valori standard desunti dal sistema dei fabbisogni standard comunali.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Sull'argomento evidenziamo ancora quanto segue:

- Per questa tipologia di servizio, considerato che si tratta di **dati sensibili ai fini della privacy**, le schede di monitoraggio compilate non devono essere allegate al rendiconto e non devono essere portate all'attenzione del Consiglio comunale. Ai fini della corretta rendicontazione è sufficiente l'invio digitale da parte del funzionario incaricato nelle forme previste.
- Questo contributo non è da confondere con la quota di fondo di solidarietà per il trasporto degli alunni disabili, in quanto trattasi di due trasferimenti differenti.
- Questo contributo andrà contabilizzato al Titolo II dell'entrata, a differenza del fondo di cui sopra, che invece andrà contabilizzato al Titolo I dell'entrata tra i fondi perequativi.

Infine il Ministero in data 8 novembre 2023 ha pubblicato alcune **FAQ** in merito all'utilizzo del fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

MACPAL SUPPORTA I COMUNI NELLA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI ASILI NIDO, I SERVIZI SOCIALI ED IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI.

Anche se la scadenza della rendicontazione è prevista unitamente all'approvazione del Rendiconto 2023, gli Enti interessati dovranno richiedere al più presto l'adesione al servizio al fine di una corretta programmazione.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

DISCIPLINA DEL “WELFARE INTEGRATIVO”.

Negli ultimi anni, il tema del welfare aziendale nelle pubbliche amministrazioni ha ricevuto timidi riscontri e risposte vaghe con l’emanazione di norme di indirizzo sul benessere organizzativo e sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, nonché con la predisposizione di progetti spesso astratti dal contesto aziendale e lavorativo.

Se le pratiche di welfare aziendale hanno trovato negli ultimi anni nel settore privato un terreno fertile di sviluppo, nella pubblica amministrazione il tema è emerso con consapevole ritardo in quanto esposto a pressioni diverse, a cominciare da quelle sui **costi** e dalla **esiguità del livello delle risorse finanziarie messe a disposizione**.

Ed è questo il motivo per cui l’interesse per questo tema **non si sia tradotto in orientamenti definitivi**. Tuttavia, il dibattito ha avuto almeno il merito di diffondere alcune consapevolezze di fondo: prima fra tutte quella riguardante la necessità di ripensare l’impianto complessivo del welfare obbligatorio, stante la crescita oramai irrefrenabile dei bisogni individuali e collettivi.

Il regime retributivo è tradizionalmente caratterizzato dal principio dell’onnicomprendività nel senso che devono essere ricompresi in esso tutti gli emolumenti dovuti per la prestazione del lavoratore inerenti ai doveri del pubblico impiego. Per questo motivo è fatto divieto di percepire ulteriori compensi per lo svolgimento di compiti e mansioni dell’ufficio ricoperto, salvo che si tratti di indennità previste da specifiche disposizioni di legge per attività non rientranti nel novero di quelle ordinarie ovvero per categorie particolari di lavoratori in considerazione della loro qualificazione professionale. Inoltre secondo l’art. 2, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’attribuzione di trattamenti economici al dipendente pubblico **può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi** e, alle condizioni da essi previsti, mediante contratto individuale.

Il welfare potrebbe essere uno strumento importante, anche per fare in modo che **la pubblica amministrazione torni ad essere attrattiva** e che i dipendenti trovino un contesto professionale gratificante; sarebbe sicuramente più utile dello spot pubblicitario del Dipartimento del Ministero della Pubblica Amministrazione con il quale si parla di “**posto figo**”.

A conferma di quanto sopra indicato evidenziamo che con l’orientamento applicativo CFL222 l’ARAN fornisce chiarimenti in merito alla disciplina contrattuale del “Welfare integrativo”, contenuta all’art. 82 del CCNL 16.11.2022. L’Agenzia ricorda che l’art. 82, comma 2, del CCNL 16.11.2022 prevede testualmente che *“Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”*.

Quindi, con la nuova disciplina, a differenza di quanto in precedenza previsto dall’art. 72 del CCNL 21.05.2018, anche in assenza di specifica disposizione che avesse già consentito agli enti di poter destinare a welfare integrativo apposite risorse di Bilancio, **gli Enti potranno, nel limite di quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa**, ex art. 7, comma 4 lett. h), **destinare quota parte del Fondo risorse decentrate** di cui all’art. 79 del medesimo CCNL, **alle politiche di welfare integrativo**.

WWW.MACPALSERVIZI.IT



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2023. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

| SCADENZE | OGGETTO | NOTE |
|-----------------|---|-----------------|
| 31 DICEMBRE | RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE | |
| 31 DICEMBRE | APPROVAZIONE IN C.C. BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 | |
| 31 GENNAIO 2024 | REDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DA PARTE DEGLI RPCT. | |
| 27 MARZO 2024 | RELAZIONE DI FINE MANDATO | SERVIZIO MACPAL |



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.A.S. di Alessandro Gallo & C.

Macpal s.a.s. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.A.S
DI GALLO ALESSANDRO & C.

tel. 0173 799526

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT